

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
STEFANIA FONTANAROSA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. *omissis*/2014

SOCIETA' CORRENTISTA

TRA

attore

E

BANCA

convenuto

OGGETTO: ripetizione dell'indebito.

CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 23.6.2017.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c depositato in data 24.6.2014 e ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti SOCIETA' CORRENTISTA, premesso di aver stipulato con la Banca convenuta contratto n. *omissis* del 24.1.2008 con il quale vennero concesse due aperture di credito a revoca, la prima ordinaria di 400.000,00 euro regolata nel conto corrente n. *omissis* e la seconda utilizzabile sotto forma di anticipi fatture e/o anticipi su accrediti salvo buon fine di euro 1.000.000,00 regolata nel conto corrente n. *omissis*; che le convenzioni relative ai tassi pattuite per le due aperture di credito erano usuarie perché superiori alla soglia del periodo; che, pertanto, il contratto è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art.1418 c.c. e 644 c.p., con conseguente obbligo della banca di restituire tutte le somme percepite a titolo di interessi; chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa (art. 644 c.p.), condannarsi la società convenuta alla restituzione di quanto ricevuto dall'attrice in esecuzione del medesimo contratto, condannarsi la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione in merito al reato di usura; in via subordinata ed alternativa, per gli stessi motivi dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ed alle spese connesse alla erogazione del credito dichiarando altresì il diritto dell'attrice ad ottenere, con giudizio a parte, la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca nel corso del rapporto in forza delle medesime clausole dichiarate nulle.

Si costituiva in giudizio BANCA, eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'inaammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc,

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Stefania Fontanarosa n.2841 del 22 novembre 2017

trattandosi di controversia richiedente attività istruttoria non sommaria, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea.

Esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, mutato il rito da sommario in ordinario di cognizione ed espletata, infine, ctu-contabile la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 23.06.2017.

Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e va rigettata.

Invero, alla luce dell'istruttoria svolta e segnatamente della espletata ctu-contabile, la domanda della SOCIETA' CORRENTISTA, volta ad accertare la nullità delle clausole contrattuali pattuite in misura superiore al tasso-soglia, è risultata infondata.

Quanto alla verifica del superamento o meno del tasso soglia e della questione della inclusione o meno della CMS, ritiene questo giudicante di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza dei criteri e delle metodologie eseguite come esplicate negli allegati della CTU.

Al riguardo, la scrivente ritiene di fare proprie, in particolare, le conclusioni del ctu in merito all'applicazione, nella fattispecie in esame, della **metodologia di calcolo sposata dalla recente sentenza della S.C. civile n. 12965/2016, ossia il c.d. criterio del margine, nel senso che occorre verificare distintamente la CMS: 1) se rispetto al tasso incrementato del 50% pertinente alla CMS (c.d. CMS SOGLIA) non c'è usura; 2) se si verifica uno sfioramento rispetto al tasso rilevato, continua a non esserci usura, se la differenza trova copertura all'interno della soglia (insieme alle altre voci).**

Il problema della inclusione della CMS nel calcolo del TEG, si è posto in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente.

Al riguardo, la S.C. ha chiarito che l'art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009) **non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauriti prima del 1.1.2010** (ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione), con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (cfr. Cass. n. 12965/2016; n. 22270/2016).

Pertanto, facendo applicazione del suddetto principio di diritto, e tenuto conto della verifica effettuata dal ctu secondo il cd. *criterio del margine*, va escluso il superamento del tasso soglia per i tutti i rapporti bancari in esame ed in tutte le rilevazioni trimestrali prese in considerazione (vedi ctu pag. 16 e segg.).

Peraltro, quand'anche per mera ipotesi si dovesse dare credito alla verifica effettuata secondo il criterio di cui al punto C), la domanda attorea andrebbe comunque rigettata per carenza di idonea prova a sostegno, atteso che **la società attrice non ha depositato tutti gli estratti conto**, impedendo così al ctu la verifica delle somme addebitate, della data di addebito e di ricostruire la movimentazione del rapporto dall'origine alla data del 31/03/2013.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Stefania Fontanarosa n.2841 del 22 novembre 2017

Quanto all'eccezione di nullità dei contratti bancari in oggetto, per mancanza della sottoscrizione da parte della banca, sollevata dalla società attrice nel corso del giudizio, essa va disattesa.

Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dalla banca convenuta, si evince che tutti i contratti bancari per cui è causa risultano sottoscritti da entrambe le parti.

Ne discende, pertanto, la validità dei contratti in questione, in considerazione del rispetto del requisito della forma scritta *ad substantiam*, recando i documenti allegati nel fascicolo di parte convenuta la sottoscrizione di entrambi i contraenti.

Dal rigetto della domanda principale ne discende conseguentemente il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata da parte attrice.

Le spese processuali, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della non particolare complessità della medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) Rigetta tutte le domande formulate da SOCIETA' CORRENTISTA;
- B) Condanna SOCIETA' CORRENTISTA al pagamento in favore di BANCA delle spese processuali che liquida in euro 7254,00 per compenso, oltre iva e epa e rimb forf spese generali nella misura del 15%;
- C) Pone definitivamente a carico di SOCIETA' CORRENTISTA le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

Aversa, 22/11/2017

Il Giudice

Dott.ssa Stefania Fontanarosa

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*